

(N. 1720)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1951

Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 6 della legge 23 aprile 1949, n. 165 (E.R.P.) il Ministro del tesoro fu autorizzato ad accordare, sui fondi di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, agli Istituti di credito agrario operanti nel Mezzogiorno e nelle Isole, anticipazioni rimborsabili nel periodo di anni 30, al tasso del 5 per cento, fino all'ammontare complessivo di 1.500 milioni, da destinare alla concessione di mutui di miglioramento.

A' termini dello stesso articolo, i fondi derivanti dal rimborso delle predette anticipazioni dovevano essere destinati, in modo perma-

nente, al credito agrario di miglioramento nel Mezzogiorno e nelle isole.

Nelle more dei necessari adempimenti perchè il fondo potesse essere posto materialmente a disposizione, si presentò la possibilità di utilizzare, allo stesso scopo, altra somma, e precisamente lire 1.500 milioni da prelevare sul fondo speciale di cui alla Sezione 1^a dell'annesso all'accordo economico (*interim-aid*) approvato col decreto-legge 14 febbraio 1948, n. 153.

Si ottenne l'assenso dell'E.C.A. e con convenzione del 30 giugno 1950 la detta somma

fu ripartita fra gli istituti interessati, per essere impiegata in mutui al tasso del 4,50 per cento per la durata massima di dieci anni, elevata, successivamente, a venti.

Con detta convenzione furono determinate le modalità per il più sollecito impiego delle anticipazioni che debbono essere destinate esclusivamente al finanziamento di opere d'immediato rendimento.

L'utilizzo di queste somme è in corso.

In relazione all'affermarsi di queste nuove direttive nel campo del credito agrario di miglioramento, s'è ravvisata l'opportunità di promuovere la modifica del citato articolo 6 della legge (E.R.P.) 23 aprile 1949, n. 165, onde regolare l'impiego delle anticipazioni da esso previste in modo analogo a quanto stabilito per le anticipazioni concesse sul fondo *interim-aid*.

Da qui la necessità d'avvisare ad un apposito disegno di legge per stabilire:

1) la costituzione di uno speciale « fondo di rotazione » a carattere permanente, formato dal miliardo e 500 milioni, già prelevato sul fondo lire *interim-aid* e da un miliardo e 500 milioni, da prelevare sul fondo speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, come previsto dall'articolo 6 della legge 23 aprile 1949, n. 165;

2) la devoluzione al detto « fondo di rotazione » delle annualità di rimborso delle anticipazioni da parte degli istituti, per essere impiegate in ulteriori anticipazioni agli istituti stessi;

3) l'ammortamento in venti anni dei mutui che saranno concessi dagli istituti mediante l'impiego delle anticipazioni ottenute sul fondo di rotazione, al tasso massimo di interesse del 4,50 per cento annuo, compresa la quota a favore degli istituti per spese di amministrazione, copertura dei rischi, ecc.

4) la determinazione da parte di un Comitato, nominato d'intesa tra il Ministro per il tesoro e il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, delle categorie di opere da finanziare, dei tipi di progetto e dell'ammontare massimo dei singoli mutui;

5) la stipulazione di una convenzione, tra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ciascuno degli istituti

interessati, per regolare la concessione delle anticipazioni agli istituti stessi.

A tali criteri s'ispira l'unito disegno di legge.

L'articolo 1, infatti, prevede la costituzione del fondo di rotazione, al quale affluiranno le quote d'ammortamento, per capitale ed interessi, da corrispondersi dagli istituti al Ministero del tesoro sulle anticipazioni già concesse sul fondo lire *interim-aid* e la somma di un miliardo e 500 milioni, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

L'articolo 6 della legge 23 aprile 1949, numero 165, viene, pertanto, abrogato.

Per la ripartizione delle anticipazioni ai singoli istituti è previsto (articolo 2, primo comma) che si provveda mediante decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Con il secondo comma di detto articolo si dispone che la concessione delle anticipazioni sia regolata da apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ciascuno degli istituti interessati.

Con l'articolo 3 si determina l'impiego da dare alle anticipazioni e si stabilisce che i criteri sulle opere da finanziare, i tipi di progetto e l'ammontare dei singoli mutui siano determinati da apposito Comitato.

In aderenza allo spirito al quale si informa la concessione delle anticipazioni oggetto dell'unito disegno di legge, con l'articolo 4 si stabilisce che l'anticipazione accordata a ciascuno istituto possa essere da questo utilizzata a mano a mano che stipulerà contratti di mutuo e in misura corrispondente all'importo di ogni mutuo stipulato. Questa procedura, mentre elimina la necessità di controlli, piuttosto difficili, che, in caso diverso, sarebbero necessari per accertare, consuntivamente, l'esatto impiego, da parte degli istituti, delle anticipazioni ad essi fornite, costituisce un sicuro ed efficace stimolo all'attività degli istituti stessi nello svolgimento delle pratiche preliminari alla concessione dei mutui.

In conformità della prassi invalsa per i prestiti I.M.I.-E.R.P., contratti ai termini della legge 3 dicembre 1948, n. 1425 — per i quali in sostanza non è previsto, nelle apposite convenzioni, la corresponsione di interessi di pre-

ammortamento — con l'articolo 5 si dispone che, durante il periodo delle somministrazioni rateali dei mutui, non vengano corrisposti gli interessi semplici nè da parte dei mutuatari verso gli istituti, nè da parte di questi verso il fondo di rotazione. L'adozione di siffatto criterio risponde anche alla opportunità di evitare le non insignificanti complicazioni connesse con il conteggio e il pagamento degli interessi **semplici**; **complicazioni** tanto più evidenti se si considera che, qualora detti interessi fossero corrisposti, dovrebbe non soltanto tenersi conto delle differenti date di decorrenza degli interessi stessi da parte dei mutuatari verso gli istituti e di quelli degli istituti verso il fondo di rotazione, ma dovrebbe anche essere riservata agli istituti la stessa aliquota di provvigione ad essi dovuta per il periodo di ammortamento. Tanto più opportuna è sembrata, in fine, l'adozione di detto criterio, in quanto, in conseguenza di esso, il fondo di rotazione non verrà a subire alcun gravame, se non quello del mancato introito di modeste somme per il breve periodo di preammortamento dei singoli mutui.

Con l'articolo 6 viene stabilita la durata massima e il tasso annuo d'interesse dei mutui, prescrivendosi, inoltre, che gli istituti non possano far gravare, sui mutuatari, alcun altro onere, al di fuori di detto tasso (4,50 per

cento) e delle normali spese contrattuali e di istruttoria tecnica e legale dei mutui.

In connessione con l'articolo 1 e col primo comma dell'articolo 2, con l'articolo 7 (primo comma) si dispone che le annualità di rimborso delle anticipazioni, a misura che affluiranno al « fondo di rotazione », vengano impiegate in ulteriori anticipazioni, da concedere agli istituti secondo lo stesso criterio di ripartizione inizialmente adottato.

Tuttavia tale criterio potrà essere modificato (secondo comma dello stesso articolo 7) in rapporto alla effettiva attività svolta dagli istituti ed anche in relazione a nuove e diverse esigenze di particolari zone, comprese nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 1 del disegno di legge.

Poichè le condizioni a cui verranno concessi i mutui, di che trattasi, sono particolarmente vantaggiose, rispetto a quelle alle quali vengono accordati i normali mutui agrari assistiti dal contributo dello Stato, con l'articolo 8 si prescrive che le opere con essi finanziate non possano godere, nè aver goduto, di alcun contributo o sussidio a carico dello Stato.

Con l'articolo 9 vengono estese ai mutui che saranno posti in essere con i fondi in parola, ed agli atti e alle formalità relativi, le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili previste dalle vigenti disposizioni in materia di mutui agrari di miglioramento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È costituito presso il Ministero del tesoro un fondo di rotazione, a carattere permanente, per la concessione di anticipazioni agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165, e nei Comuni della provincia di Rieti, già compresi nell'ex circondario di Cittaducale e al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per mutui concernenti opere da eseguire nelle regioni e nei territori anzidetti.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni alla quale si fa fronte con prelievo, da parte del Ministero del tesoro, di pari somma dal conto speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Al fondo, di cui al primo comma del presente articolo, affluiranno le quote d'ammortamento, per capitale ed interessi, da corrispondersi dagli Istituti, di cui al comma stesso, al Ministero del tesoro, relative alle anticipazioni da questo già concesse per l'importo complessivo di lire 1.500 milioni prelevato dal conto speciale previsto dalla Sezione 1^a dell'annesso all'accordo approvato col decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153.

L'articolo 6 della legge 23 aprile 1949, numero 165, è abrogato.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà stabilita la quota percentuale del fondo, di cui al secondo comma dell'articolo 1, da concedere in anticipazione ai singoli Istituti indicati nell'articolo stesso.

La concessione delle anticipazioni avrà luogo in base ad una convenzione, da stipularsi tra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ciascuno dei predetti Istituti.

Art. 3.

Le anticipazioni di cui al precedente articolo 1 dovranno essere impiegate, dagli Istituti, esclusivamente per la concessione di mutui di miglioramento, per gli scopi e con le modalità e condizioni previsti dalla presente legge.

Le opere da finanziare, i tipi di progetto e l'ammontare massimo dei singoli mutui saranno determinati da apposito Comitato, che sarà nominato d'intesa tra il Ministro per il tesoro e il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 4.

L'importo dell'anticipazione concessa ai singoli Istituti, a norma del precedente articolo 2, sarà versato in un conto corrente infruttifero vincolato, aperto a favore di ciascun Istituto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Ciascun Istituto potrà utilizzare l'anticipazione ad esso accordata a misura che avrà stipulato contratti di mutuo.

Entro i limiti di detta anticipazione, per ciascun mutuo regolarmente stipulato, il Ministro del tesoro autorizzerà, con modalità da stabilirsi mediante la convenzione di cui al precedente articolo 2, il prelevamento, da parte dell'Istituto interessato, sull'anzidetto conto vincolato, di una somma pari all'importo concesso a mutuo.

Art. 5.

Durante il periodo di preammortamento dei mutui le somme prelevate sui conti vincolati, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4, saranno infruttifere di interesse. Del pari, i mutuatari non dovranno corrispondere alcun interesse, agli Istituti, sulle singole somministrazioni.

Nella convenzione di cui al precedente articolo 2 saranno inserite clausole atte a contenere entro i più brevi termini il periodo di preammortamento dei mutui.

Art. 6.

L'ammortamento di ciascun mutuo, da parte dei mutuatari, e il rimborso della corrispondente anticipazione al Ministero del tesoro, da

parte dell'Istituto, avranno inizio alla stessa data ed avranno la durata massima di venti anni.

L'ammortamento dei mutui sarà effettuato al tasso annuo di interesse del 4,50 per cento, mediante annualità posticipate costanti, comprensivo della quota spettante agli istituti, a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi e delle spese per imposte ed ogni altro onere, nella misura che sarà stabilita con la convenzione, di cui al precedente articolo 2.

Dette annualità saranno versate dagli istituti — previa detrazione della quota ad essi spettante — al Ministero del tesoro a rimborso dell'anticipazione, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata, alle scadenze stabilite, indipendentemente dal pagamento all'istituto della corrispondente annualità da parte del mutuatario.

Oltre al pagamento delle anzidette annualità e delle normali spese contrattuali e di istruttoria tecnica e legale dei mutui, nessun altro onere potrà essere fatto gravare sui mutuatari, dagli istituti, a qualsiasi titolo.

Art. 7.

Le somme che affluiranno al fondo di rotazione di cui al precedente articolo 1, per effetto del rimborso delle anticipazioni da parte degli istituti, saranno iscritte nel bilancio dell'esercizio nel quale verranno introitate ed utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Esse saranno devolute, con le modalità stabilite con il precedente articolo 4, alla concessione di ulteriori anticipazioni, con ripartizione da effettuare in base alla quota percentuale di cui al primo comma del precedente articolo 2.

Detta quota percentuale potrà, con decreto

del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, essere variata in rapporto alla effettiva attività svolta dagli istituti mediante l'utilizzo delle anticipazioni ottenute in applicazione della presente legge, od anche in relazione a nuove e diverse esigenze di particolari zone, comprese nelle regioni e nei territori indicati nel primo comma del precedente articolo 1.

Art. 8.

Le opere che saranno finanziate con i mutui di cui al precedente articolo 3 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato comunque previsti dalle vigenti norme in materia di miglioramenti fondiari.

La concessione dei predetti mutui, da parte degli istituti, è subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per le opere alle quali i mutui stessi si riferiscono, i mutuatari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato.

Art. 9.

Si applicano ai mutui, di cui al precedente articolo 3, ed agli atti e formalità concernenti i mutui stessi, tutte le agevolazioni tributarie previste dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario, nonchè quelle relative alle tariffe notarili, contemplate dalle disposizioni in vigore per la stessa materia.

Art. 10.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.